

La previdenza professionale obbligatoria

Regolamento Prevo della Bâloise-Fondazione collettiva
per la previdenza professionale obbligatoria

Edizione gennaio 2012

Ammissione alla Cassa di previdenza

A1

Valutazione del rischio

Se la persona assicurata soffre di malattia o infermità o non è completamente capace al lavoro e se le prestazioni di previdenza superano quelle minime legali, la Fondazione può richiedere la valutazione del rischio e/o applicare una riserva relativa alle prestazioni in caso di decesso o d'invalidità.

Se il decesso o l'incapacità lavorativa che conduce all'invalidità, a causa di una malattia esclusa dalla riserva, subentrano durante la durata di quest'ultima, vengono versate al massimo, anche dopo la scadenza della riserva, unicamente le prestazioni obbligatorie o le prestazioni calcolate sulla base del salario assicurato limitato, fatto salvo il mantenimento della copertura assicurativa acquisita con il versamento delle prestazioni d'uscita.

A2

Questa disposizione viene applicata per analogia anche in caso d'aumento delle prestazioni di previdenza.

A3

Eccezioni

Non vengono ammessi alla Cassa di previdenza

- i dipendenti invalidi almeno al 70% ai sensi dell'AI al momento dell'ammissione;
- i dipendenti assunti per un periodo limitato non superiore ai tre mesi;
- i dipendenti già altrimenti obbligatoriamente assicurati per un'attività lucrativa principale o coloro che esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale.

A4

Il reddito che la persona assicurata percepisce presso un altro datore di lavoro o da attività lucrativa indipendente non può essere assicurato.

A5

Obbligo contributivo

L'obbligo contributivo inizia al momento dell'ammissione alla Cassa di previdenza e dura fino al pensionamento, al più tardi, tuttavia, sino all'uscita dalla Cassa di previdenza. In caso d'invalidità valgono le disposizioni relative all'esonero dall'obbligo contributivo.

A6

Acquisto di anni di contribuzione

Un acquisto nella parte sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia è possibile nell'ambito ammesso dalla legge. L'acquisto è escluso in caso d'incapacità lavorativa. Per i beneficiari di una rendita d'invalidità, l'esclusione vale in ragione del loro diritto di rendita.

A7

Se il potenziale di acquisto di anni di contribuzione ai sensi del regolamento è stato utilizzato completamente, a partire dai 50 anni è possibile attuare ulteriori acquisti al fine di compensare parzialmente o completamente le riduzioni di prestazioni in caso di pensionamento anticipato (riscatto). Per il riscatto sono valide analogamente le condizioni regolamentari per l'acquisto di anni di contribuzione.

L'importo del riscatto è tenuto su un conto di vecchiaia separato e, al momento del pensionamento anticipato, viene aggiunto all'aver di vecchiaia sovraobbligatoria che andrà a costituire la rendita.

Fino al pensionamento anticipato la somma massima di riscatto corrisponde alla somma degli accrediti di vecchiaia mancanti e privi di interessi per l'arco di tempo che va dall'età prevista per il pensionamento anticipato fino all'età di pensionamento ordinaria oppure, al massimo, alla somma degli accrediti di vecchiaia dei 5 anni precedenti all'età di pensionamento ordinaria (riscatto parziale).

In caso di rinuncia al pensionamento anticipato l'obiettivo di prestazione regolamentare può essere superato, al massimo, del 5%. I fondi non utilizzati per il finanziamento delle riduzioni di prestazioni e provenienti da un conto di vecchiaia separato sono impiegati per compensare i contributi dei lavoratori da versare fino all'età di pensionamento. La parte eccedente dei capitali di vecchiaia decade a favore della Cassa di previdenza.

Al momento dell'applicazione definitiva del pensionamento anticipato, tenendo conto dell'acquisto parziale già avvenuto, è possibile riscattare al massimo la differenza tra la rendita di vecchiaia prevedibile per l'età di pensionamento ordinaria e la rendita di vecchiaia ridotta per il pensionamento anticipato (riscatto totale).

In caso di riscatto totale viene meno il diritto previsto dal regolamento di richiedere il pagamento totale o parziale delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale.

In caso di decesso prima dell'età di pensionamento l'aver disponibile sul conto di vecchiaia separato viene versato come capitale di decesso supplementare.

In caso di prelievo anticipato nell'ambito delle disposizioni sulla promozione della proprietà di abitazione, un prelievo dal conto di vecchiaia separato per il riscatto avviene soltanto dopo che sono stati utilizzati, nei limiti permessi dalla legge, un eventuale avere sul conto delle eccedenze individuale, l'aver di vecchiaia sovraobbligatoria che concorre a determinare la rendita e l'aver di vecchiaia obbligatorio.

In caso di uscita dal servizio l'aver destinato al riscatto è parte integrante dell'aver di vecchiaia complessivo disponibile (riserva matematica ai sensi dell'art. 15 della Legge sul libero passaggio).

Nel caso specifico, la valutazione fiscale di un acquisto è effettuata dall'autorità fiscale competente ed è l'assicurato ad occuparsene.

Le prestazioni derivanti da un acquisto non possono essere prelevate sotto forma di capitale dai fondi previdenziali per un periodo di tre anni.

Prestazioni di vecchiaia

Rendita di vecchiaia

B1

Condizioni

L'età di pensionamento ordinaria viene raggiunta il primo giorno del mese che segue il compimento del 65° anno d'età per gli uomini o del 64° anno di età per le donne.

B2

Se al momento del pensionamento una persona assicurata percepisce una rendita d'invalidità secondo questo regolamento, la rendita di vecchiaia corrisponde almeno alla rendita d'invalidità legale.

B3

La persona assicurata può richiedere il pensionamento anticipato allo scioglimento del rapporto lavorativo, non prima del primo giorno del mese successivo al compimento dei 58 anni. In caso di pensionamento anticipato l'aliquota di conversione è adattata di conseguenza.

B4

Se il rapporto lavorativo viene prorogato oltre l'età ordinaria di pensionamento almeno del 40%, il pagamento delle prestazioni di vecchiaia potrà essere posticipato fino al termine del rapporto lavorativo stesso, al massimo fino al compimento dei 70 anni. L'aliquota di conversione sarà adattata di conseguenza.

Il tasso degli accrediti di vecchiaia valido al momento dell'età ordinaria di pensionamento prevista dal regolamento rimane in vigore. L'aver di vecchiaia continua ad essere remunerato con interessi.

In caso di decesso prima del pensionamento ma dopo l'età ordinaria di pensionamento, se è previsto il differimento della prestazione di vecchiaia, sono assicurate le seguenti rendite per i superstiti:

- una rendita per il coniuge pari al 60% della rendita di vecchiaia presumibile a 70 anni
- una rendita per il convivente pari al 60% della rendita di vecchiaia presumibile a 70 anni
- una rendita per orfani pari al 20% della rendita di vecchiaia presumibile a 70 anni.

L'assicurazione di tutte le prestazioni per incapacità di guadagno e delle ulteriori somme di decesso si estingue con il compimento dell'età ordinaria di pensionamento.

B5

Se dopo il compimento dei 58 anni il grado di occupazione presso il datore di lavoro viene ridotto almeno del 30% di un'attività a tempo pieno e viene mantenuto un grado di occupazione pari almeno al 40% di un'attività a tempo pieno, a seconda della riduzione del grado di occupazione sussiste un diritto a prestazioni proporzionali di vecchiaia secondo i principi propri del pensionamento anticipato.

B6

Indennità in capitale

L'avente diritto può richiedere un'indennità in capitale corrispondente all'aver di vecchiaia totale o parziale, a condizione che non sia subentrato nessun altro caso di previdenza, al più tardi due mesi prima del versamento della prima rendita di vecchiaia, inoltrando una dichiarazione scritta alla Fondazione. L'indennità ammonta almeno ad un quarto dell'aver di vecchiaia al momento del pensionamento e il versamento viene effettuato al momento del pensionamento. Se viene versata un'indennità pari all'intero avere di vecchiaia, si estinguono tutti i diritti derivanti dal rapporto assicurativo nei confronti della Fondazione, incluse le rendite al coniuge e ai figli assicurate dopo l'età di pensionamento. In caso di ritiro parziale del capitale, viene ridotta completamente la parte sovraobbligatoria, prima di quella obbligatoria. I diritti assicurati dopo il ritiro parziale dipendono dal rimanente avere di vecchiaia.

Le persone assicurate coniugate o registrate come conviventi che richiedono un'indennità in capitale invece di prestazioni di vecchiaia necessitano del consenso scritto del coniuge o del convivente registrato. La Fondazione può richiedere prove del consenso a spese della persona assicurata.

Una persona incapace al guadagno non può richiedere l'indennità in capitale in proporzione alla propria incapacità al guadagno, a meno che non abbia optato per l'indennità in capitale:

- prima che si verificasse l'incapacità lavorativa

→ come beneficiaria di una rendita d'invalidità vitalizia secondo la LAINF o la LAM, la quale viene versata oltre l'età di pensionamento prevista dall'AVS.

Viene in ogni caso versata un'indennità in capitale invece di una rendita se la rendita di vecchiaia ammonta a meno del 10% della rendita semplice minima AVS.

Rendite per figli di pensionati

B7

I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per figli di pensionati per ogni figlio che, alla loro morte, avrebbe diritto ad una rendita per orfani.

In ogni caso le rendite per figli di pensionati sono versate solo fino a quando viene versata una rendita di vecchiaia.

Prestazioni di invalidità

Rendita d'invalidità

C1

Condizioni

Se una persona assicurata diventa invalida prima del raggiungimento dell'età di pensionamento, essa ha diritto a prestazioni d'invalidità, a condizione che fosse assicurata quando insorse l'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità.

Un diritto a prestazioni d'invalidità esiste anche per le persone divenute invalide in seguito ad infermità congenita o invalidità precoce, le quali all'inizio di un'attività lucrativa erano incapaci al lavoro almeno per il 20% ma meno del 40%, e che al momento dell'aumento dell'incapacità lavorativa, che ha condotto all'invalidità, erano assicurate almeno al 40%. In questi casi vengono versate al massimo le prestazioni minime obbligatorie ai sensi della LPP.

C2

Se sussiste un diritto a prestazioni ai sensi della LAINF/LAM, la Fondazione versa al massimo le prestazioni minime obbligatorie secondo la LPP. Questa limitazione delle prestazioni è valida anche per quei datori di lavoro assicurati come indipendenti e che possono disporre quindi di un'assicurazione facoltativa LAINF.

C3

Sono riservate le disposizioni concernenti il coordinamento.

C4

Cosa significa invalidità?

E' considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGA).

C5

Le prestazioni d'invalidità vengono determinate in base al grado d'invalidità accertato dall'Al.

Le rendite d'invalidità vengono versate, con riserva delle disposizioni transitorie regolamentari, come segue:

- ¼ di rendita: per un'invalidità compresa tra il 40% e <50%
- ½ di rendita: per un'invalidità compresa tra il 50% e <60%
- ¾ di rendita: per un'invalidità compresa tra il 60% e <70%
- 1 di rendita: per un'invalidità pari almeno al 70%

In caso di cambiamento del grado d'invalidità, le prestazioni sono adattate di conseguenza.

Se il grado d'invalidità scende al di sotto di quello minimo, il diritto alla rendita d'invalidità decade.

La Basilese ha diritto di verificare in qualsiasi momento l'esistenza o il grado dell'invalidità.

C6

Versamento della prestazione

Il diritto alla rendita di invalidità inizia al più tardi:

- al momento in cui viene accordata la rendita AI,
- al momento della cessazione dell'obbligo del versamento del salario, risp. del diritto all'indennità giornaliera di malattia di almeno l'80% del salario in caso di incapacità lavorativa totale, finanziata almeno per metà dal datore di lavoro,
- all'espiazione del termine d'attesa.

C7

Le prestazioni d'invalidità sono versate per la durata dell'invalidità, al massimo fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.

C8

Ricaduta

La nuova comparsa di un'invalidità per la stessa causa è considerata un nuovo evento assicurativo, e quindi con un nuovo periodo d'attesa, se la persona assicurata, prima della ricaduta, è stata ininterrottamente incapace al guadagno per più di un anno. Se tra l'evento assicurativo originario e la ricaduta ci sono stati cambiamenti di posto di lavoro o di istituto di previdenza, la competenza in caso di ricadute è definita secondo i criteri giuridici attuali. In caso di ricadute entro un anno, che non richiedono quindi il rinnovo del periodo d'attesa, gli adattamenti delle prestazioni effettuati nel frattempo saranno revocati.

Rendite per figli di invalidi

C9

I beneficiari di una rendita d'invalidità hanno diritto ad una rendita per figli di invalidi per ogni figlio che, alla loro morte, avrebbe diritto ad una rendita per orfani.

C10

Le rendite per figli di invalidi sono versate solo fino a quando viene corrisposta una rendita d'invalidità.

Esonero dall'obbligo contributivo

C11

Una persona assicurata, che diventa incapace al guadagno senza interruzioni notevoli durante un periodo di 3 mesi prima del raggiungimento dell'età di pensionamento, ha diritto all'esonero dall'obbligo contributivo. Questo diritto termina quando non sussiste più un'invalidità che dia diritto a prestazioni, al più tardi tuttavia con il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.

Se il grado d'invalidità scende sotto a quello minimo, il diritto all'esonero dall'obbligo contributivo decade. L'esonero dall'obbligo contributivo è concesso secondo le regole valide per la rendita d'invalidità.

Prestazioni di decesso

Rendita al coniuge

D1

Condizioni

Il diritto alla rendita al coniuge superstite nasce in caso di decesso della persona assicurata, se questa:

- era assicurata al momento del decesso o quando è insorta l'incapacità lavorativa la cui causa ha condotto al decesso,
- riceveva una rendita di vecchiaia o d'invalidità ai sensi del presente regolamento, oppure
- era diventata invalida in seguito ad infermità congenita o invalidità precoce, e per questo all'inizio di un'attività lucrativa era incapace al lavoro almeno per il 20% ma meno del 40%, e al momento dell'aumento dell'incapacità lavorativa, che ha condotto all'invalidità, era assicurata almeno al 40%. In questi casi vengono versate al massimo le prestazioni ai superstiti minime obbligatorie ai sensi della LPP.

Se sussiste un diritto a prestazioni ai sensi della LAINF/LAM, la Fondazione versa al massimo le prestazioni minime obbligatorie secondo la LPP. Questa limitazione delle prestazioni è valida anche per quei datori di lavoro assicurati come indipendenti e che possono disporre quindi di un'assicurazione facoltativa LAINF.

D2

Sono riservate le disposizioni concernenti il coordinamento.

D3

Versamento della prestazione

Nel caso in cui la rendita al coniuge superstite subentra ad una rendita già in corso, il diritto alla rendita al coniuge nasce il giorno del decesso, altrimenti il primo giorno del mese che segue il giorno del decesso.

D4

Il diritto si estingue con il decesso del coniuge superstite o se quest'ultimo contrae un nuovo matrimonio prima di aver compiuto 45 anni. Nel secondo caso verrà versata un'indennità pari al triplo della rendita annuale.

D5

Anziché una rendita per il coniuge, il coniuge superstite può richiedere un'indennità in capitale totale o parziale. Tale richiesta deve essere inviata per iscritto alla Fondazione prima che avvenga il primo versamento della rendita o entro due mesi dalla comunicazione dell'ammontare del capitale. L'indennità in capitale deve ammontare almeno ad un quarto del capitale. Per l'indennità versata si estinguono pertanto i diritti del coniuge superstite nei confronti della Fondazione.

D6

Se la rendita al coniuge superstite ammonta a meno del 6% della rendita semplice minima AVS, viene versata in ogni caso un'indennità in capitale.

Rendita al convivente superstite

D7

Se esisteva una convivenza domestica simile al matrimonio prima del raggiungimento dell'età di pensionamento, il convivente superstite ha diritto a una rendita se, al momento del decesso

1. la persona assicurata
 - > ha compiuto il 35° anno d'età o ha un figlio in comune con il convivente superstite e
 - > se sono soddisfatti i presupposti per il matrimonio ai sensi del Codice civile oppure per la registrazione ai sensi della legge sull'unione domestica, così come
2. anche il convivente superstite
 - > soddisfa i presupposti per il matrimonio ai sensi del Codice civile oppure per la registrazione ai sensi della legge sull'unione domestica,
 - > non percepisce una rendita ai superstiti o capitale al posto di una rendita ai superstiti da un altro istituto di previdenza e

- > o ha compiuto il 30° anno d'età e ha vissuto ininterrottamente con la persona assicurata nella stessa economia domestica durante almeno gli ultimi 5 anni precedenti il decesso;
- > oppure ha vissuto con la persona assicurata nella stessa economia domestica e deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio comune.

D8

Altrimenti per la rendita al convivente superstite valgono le stesse disposizioni della rendita al coniuge superstite, ad eccezione dei seguenti punti:

- non è ammesso il privilegio del convivente superstite nei confronti del coniuge superstite di una persona assicurata sposata, oppure nei confronti di un convivente registrato di una persona assicurata in un'unione domestica registrata;
- la rendita al convivente superstite non viene adeguata all'evoluzione dei prezzi;
- il diritto alla rendita al convivente superstite si estingue definitivamente con il decesso di quest'ultimo oppure se questi si sposa, comincia un'unione domestica registrata o una nuova convivenza prima del compimento del 45° anno d'età;
- un'indennità al posto della rendita o un'opzione alla rinascita del diritto sono escluse.

Rendita per il coniuge divorziato

D9

Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita pari alla prestazione minima legale se il matrimonio è durato almeno 10 anni e se gli è stata assegnata una rendita o un'indennità in capitale pari a una rendita vitalizia nella sentenza di divorzio. Se le prestazioni della Fondazione, sommate a quelle di altre assicurazioni, in particolare a quelle dell'AVS e dell'Al, superano l'importo spettante di diritto indicato nella sentenza di divorzio, le prestazioni della Fondazione sono ridotte in misura corrispondente.

Rendite per orfani

D10

Condizioni

I figli della persona assicurata hanno diritto, al momento del suo decesso, ad una rendita per orfani. Valgono per analogia i presupposti relativi alla rendita al coniuge superstite.

D11

Versamento della prestazione

Le rendite per orfani sono corrisposte a partire dal giorno del decesso della persona assicurata. Il diritto si estingue con il decesso del figlio, al più tardi, tuttavia, quando quest'ultimo compie 18 anni.

D12

Superato il 18° anno di età, le prestazioni vengono corrisposte se i figli sono ancora in formazione scolastica o invalidi almeno per il 70%, al più tardi fino al compimento del 25° anno d'età.

D13

I figliastri e i minori affidati hanno diritto alle rendite per orfani, a condizione che la persona assicurata abbia provveduto al loro mantenimento e alla loro educazione in modo permanente e a titolo gratuito.

Capitale di decesso

D14

Condizioni

Se in caso di decesso di una persona assicurata prima del pensionamento non sussiste alcun diritto ad una rendita del coniuge, ad una ren-

dità del convivente, a rendite per il coniuge divorziato oppure a indennità, l'aver di vecchiaia accumulato fino al momento del decesso è versato sotto forma di capitale di decesso.

Se in caso di decesso di una persona assicurata prima del di pensionamento sussiste un diritto ad una rendita del coniuge, ad una rendita del convivente, a rendite per il coniuge divorziato oppure a indennità, è versato un capitale di decesso qualora l'aver di vecchiaia disponibile al momento del decesso superi il totale dei valori reali di tutte le prestazioni citate. L'importo della somma corrisponde alla differenza tra l'aver di vecchiaia ed il totale dei valori reali delle prestazioni citate.

D15

Beneficiari

Indipendentemente dal diritto successorio viene applicato il seguente ordine beneficiario:

- il coniuge;
- i figli minorenni, quelli invalidi almeno per il 70% e quelli in periodo di formazione scolastica o professionale che non abbiano ancora compiuto il 25° anno d'età;
- le persone fisiche, al mantenimento delle quali l'assicurato provvedeva in maniera preponderante, o la persona che aveva ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi 5 anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
- gli altri discendenti;
- i genitori;
- i fratelli e le sorelle.

D16

In mancanza degli aventi diritto precedentemente menzionati, i rimanenti eredi legali, ad esclusione dell'ente pubblico, hanno diritto alla metà dell'aver di vecchiaia.

D17

Se esistono più persone aventi diritto, le prestazioni vengono divise pro capite.

D18

Se sono percepite rendite per i superstiti provenienti da un altro caso di previdenza, non sussiste alcun diritto secondo D 15, punto 3.

Disposizioni comuni relative alle prestazioni di vecchiaia, di decesso e di invalidità

E1

Versamento delle prestazioni obbligatorie

La Fondazione si impegna a versare in ogni caso le prestazioni obbligatorie conformemente alla LPP nella misura in cui le condizioni legali siano soddisfatte.

E2

Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi

Decorsi 3 anni, le rendite per i superstiti e quelle d'invalidità sono adeguate all'evoluzione dei prezzi in ragione del minimo legale fino al raggiungimento, da parte del beneficiario, dell'età di pensionamento prevista dalla legge.

E3

L'adeguamento delle rendite per orfani e per i figli di invalidi continua fino all'estinzione del diritto alla rendita.

E4

Divieto di cessione e di costituzione in pegno

I diritti a prestazioni derivanti da questo regolamento non possono essere né ceduti né costituiti in pegno prima della loro esigibilità. Sono riservate le disposizioni sulla promozione della proprietà d'abitazioni.

E5

Luogo d'adempimento

Il luogo d'adempimento per il versamento delle prestazioni è il domicilio svizzero dell'avente diritto o quello del suo rappresentante legale. Se il domicilio non si trova in Svizzera né in uno stato membro dell'UE/EFTA, il luogo d'adempimento è la sede della Fondazione.

E6

Esigibilità delle rendite e mora nel versamento

Le rendite vengono a scadenza mensilmente ed in anticipo. Il ritardo è disciplinato secondo l'art. 105 CO. L'interesse di mora corrisponde al tasso minimo LPP.

Le prestazioni in capitale in caso di vecchiaia o di decesso vengono a scadenza entro 30 giorni dopo la ricezione dei documenti per la verifica e il versamento del diritto alle prestazioni. Se la Fondazione è costituita in mora, viene applicato un interesse di mora pari al tasso minimo LPP.

E7

Obbligo d'informazione e di notifica

Le persone assicurate e gli aventi diritto devono far pervenire tempestivamente alla Fondazione tutte le informazioni e la completa documentazione veritiera necessarie al disbrigo delle pratiche assicurative.

Si tratta in particolare delle informazioni riguardanti:

- le modifiche di stato civile
- il decesso di una persona assicurata
- le modifiche delle condizioni che sono alla base del diritto, ad esempio l'obbligo di sostentamento ed il diritto alla rendita per i figli
- le modifiche del grado di incapacità al lavoro o di invalidità che la persona assicurata deve inoltre comunicare all'Assicurazione federale per l'invalidità (AI)
- le richieste di prestazioni presso l'AI che devono essere presentate tempestivamente dalle persone assicurate in caso di incapacità lavorativa di lunga durata e non oltre 6 mesi dall'inizio dell'incapacità lavorativa
- i redditi detraibili per la coordinazione di prestazioni
- gli ulteriori obblighi di informazione e di notifica previsti dal presente regolamento.

E8

La Fondazione declina ogni responsabilità per le conseguenze che potrebbero derivare dall'inosservanza degli obblighi menzionati, nella misura in cui ciò è autorizzato nell'ambito delle disposizioni legali.

E9

Restituzione di prestazioni

La Fondazione chiede la restituzione delle prestazioni percepite ingiustamente o le computa ad eventuali prestazioni future.

E10

Riduzione di prestazioni

Se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché l'avente diritto ha cagionato la morte o l'invalidità per colpa grave oppure si oppone ad un provvedimento d'integrazione dell'AI, la Fondazione riduce in misura corrispondente le sue prestazioni per incapacità al guadagno e quelle per i supersiti.

F1

Coordinamento e regresso

Il diritto a prestazioni per incapacità di guadagno o di decesso viene riconosciuto nella misura in cui il totale delle prestazioni esigibili ed altre entrate conteggiabili non superino il 90% del guadagno presumibilmente perso.

Sono considerate entrate conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine quali:

- le indennità giornaliere, le rendite e le prestazioni in capitale trasformate in rendite provenienti da assicurazioni sociali o private svizzere o estere così come da istituti di previdenza,
- le entrate da attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che può essere ancora presumibilmente conseguito da persone assicurate beneficiarie di prestazioni d'invalidità.

F2

Le entrate del coniuge superstite e degli orfani sono conteggiate insieme.

F3

Non vengono compensati il rifiuto o la riduzione di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare.

F4

Al verificarsi dell'evento assicurato, l'istituto di previdenza subentra, nei confronti di terzi responsabili, nei diritti della persona assicurata, dei suoi superstiti e di ulteriori beneficiari di cui all'art. 20a LPP fino all'importo delle prestazioni previste dalla legge.

Se la Fondazione versa prestazioni sovraobbligatorie, la persona assicurata, i suoi superstiti e gli ulteriori beneficiari sono tenuti a cedere alla Fondazione i propri diritti nei confronti di terzi responsabili fino all'importo delle prestazioni regolamentari.

Uscita dalla cassa di previdenza

G1

Termine della copertura assicurativa, copertura supplementare

La copertura assicurativa termina alla data in cui viene sciolto il rapporto di lavoro o quando le condizioni legali per l'assoggettamento alla LPP non sono più soddisfatte.

G2

Per le prestazioni in caso di decesso e di invalidità il dipendente rimane assicurato presso il precedente istituto di previdenza per un ulteriore periodo di un mese a decorrere dalla risoluzione del rapporto di previdenza, a meno che non sia già stato costituito un altro rapporto di previdenza.

G3

Se vengono a scadenza delle prestazioni da questa copertura supplementare, occorre restituire alla Cassa di previdenza un'eventuale prestazione di uscita già corrisposta.

G4

Mantenimento della previdenza

La prestazione di uscita è trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.

G5

Le persone assicurate che non entrano in un nuovo istituto di previdenza devono notificare alla Fondazione in che forma ammessa intendono mantenere la previdenza.

G6

Pagamento in contanti

Nell'ambito previsto dalle disposizioni di legge la persona assicurata può richiedere il pagamento in contanti se

- lascia definitivamente la Svizzera e sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 25f LFLP;
- inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta all'assicurazione obbligatoria;
- l'ammontare della prestazione di uscita è inferiore al contributo annuo.

G7

Chi richiede il pagamento in contanti deve fornire alla Fondazione le prove richieste. Le persone assicurate coniugate o registrate come convivente necessitano inoltre del consenso scritto del coniuge o del convivente registrato. La Fondazione può richiedere prove del consenso a spese della persona assicurata.

G8

Con il versamento della prestazione di uscita si estingue ogni pretesa relativa al presente regolamento nei confronti della Fondazione.

G9

Trasferimento della prestazione di uscita in caso di divorzio

Anche quando non è verificato un caso di libero passaggio, in caso di divorzio, il tribunale può decidere che una parte della prestazione di uscita acquisita da un coniuge durante il matrimonio sia trasferita all'istituto di previdenza dell'altro coniuge.

Queste disposizioni valgono per analogia in caso di scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata.

G10

Il coniuge debitore può nuovamente versare alla Cassa di previdenza la prestazione di uscita trasferita in seguito al divorzio.

G11

Partecipazione alle eccedenze

La base per il calcolo della partecipazione alle eccedenze è il conto di esercizio annuo della Basilese relativo ai contratti determinanti. Un saldo complessivo positivo è utilizzato nell'ambito delle disposizioni di legge, in modo particolare per la costituzione di accantonamenti e per l'alimentazione di un fondo delle eccedenze.

Se vi sono eccedenze da distribuire, queste sono assegnate dalla Fondazione alla Cassa di previdenza in base alla rispettiva riserva matematica, l'andamento dei sinistri dei rischi assicurati e le spese sostenute.

Dopo la decisione sull'adattamento al rincaro, la partecipazione alle eccedenze è accreditata al conto delle eccedenze individuale della persona assicurata, a meno che il Comitato di cassa della Basilese non abbia preso una nuova decisione.

Nei casi di previdenza di vecchiaia e decesso prima dell'età di pensionamento, oltre alle prestazioni regolamentari, è versato anche l'aver accumulato sul conto delle eccedenze sotto forma di liquidazione in capitale unica.

Organizzazione della cassa di previdenza e della fondazione

H1

Organizzazione

Il Consiglio di fondazione dirige gli affari della Fondazione, la rappresenta nelle relazioni con i terzi, e ne definisce l'organizzazione.

L'organizzazione, i compiti e la composizione del Consiglio di fondazione sono definiti dalle disposizioni del regolamento organizzativo per il Consiglio di fondazione.

H2

Il Comitato di cassa gestisce la Cassa di previdenza. Nel quadro di questo regolamento e del piano di previdenza, l'organizzazione, i compiti e la composizione del Comitato di cassa sono definiti dalle disposizioni del regolamento organizzativo per il Comitato di cassa.

H3

Al Comitato di cassa incombe l'attuazione della previdenza a favore del personale. Esso adotta le misure necessarie, con riserva delle deliberazioni del Consiglio di fondazione.

H4

Il Comitato di cassa si compone di un rappresentante del datore di lavoro e di un rappresentante dei dipendenti. Il rappresentante del datore di lavoro viene designato dal datore di lavoro. I dipendenti eleggono il loro rappresentante nella cerchia delle persone assicurate.

H5

La durata della carica dei membri del Comitato di cassa è di 4 anni.

H6

Il patrimonio della Cassa può essere utilizzato unicamente nell'ambito dello scopo della Fondazione.

H7

I mezzi del fondo di riserva di contributi alimentato dal datore di lavoro possono essere impiegati per scopi diversi da quello del pagamento dei contributi del datore di lavoro unicamente con il consenso del datore di lavoro.

H8

Obbligo del segreto

Tutte le persone che partecipano all'attuazione, al controllo o alla supervisione nell'ambito della previdenza professionale devono mantenere il segreto riguardo alla situazione personale e finanziaria delle persone assicurate e del datore di lavoro. Rimane riservato l'art. 86a LPP sulla protezione dei dati.

H9

Ulteriori disposizioni

Il Consiglio di fondazione designa l'organo di revisione e un perito per la previdenza professionale conformemente alle prescrizioni legali.

Disposizioni transitorie e finali

11

Modifica del regolamento

Nel quadro dello scopo della Fondazione, il Consiglio di fondazione emette il presente regolamento in accordo con il Comitato di cassa. Il Comitato di cassa sceglie il piano di previdenza nel quadro dei piani offerti dalla fondatrice. I mezzi devoluti per prestazioni in aspettativa e diritti a prestazioni di previdenza già esigibili al momento della modifica del regolamento o del piano non possono tuttavia essere toccati.

12

Trasferimento e liquidazione della Cassa di previdenza

In caso di trasferimento completo della Cassa di previdenza ad un altro istituto di previdenza, i valori di restituzione da versare secondo la tariffa relativa all'assicurazione collettiva applicata dalla Basilese, comunque almeno gli averi di vecchiaia legali ed eventuali altri fondi della Cassa di previdenza, sono versati al nuovo istituto di previdenza.

13

I presupposti ed il procedimento per la liquidazione parziale o totale della Cassa di previdenza sono fissati nel regolamento sulla liquidazione parziale e totale delle Casse di previdenza della Fondazione.

14

Foro competente

In caso di controversie tra Fondazione, Cassa di previdenza, datore di lavoro e aventi diritto viene designato quale foro competente la sede svizzera o il domicilio svizzero del/dei convenuto/i oppure la sede dell'azienda presso la quale la persona assicurata è stata assunta.

15

Entrata in vigore, disposizioni transitorie

Questo regolamento entra in vigore alla data stabilita e sostituisce tutti i regolamenti precedenti ad eccezione dei seguenti punti.

I diritti a rendite di vecchiaia, nonché le prestazioni per i superstiti ad esse connesse, sono determinati in base alle disposizioni regolamentari in vigore al momento del pensionamento.

Nel caso di persone per le quali, al momento dell'entrata in vigore di questo regolamento

→ erano già sopraggiunti il decesso o l'inizio dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità o al decesso, oppure

→ è stata interrotta l'incapacità al guadagno, ai sensi delle norme riguardanti le ricadute previste dal regolamento valido per la causa originaria,

continua a valere esclusivamente il regolamento valido in quel momento per quanto concerne

→ le rendite di invalidità e le prestazioni di decesso

→ l'età di pensionamento e

la scala degli accrediti di vecchiaia.

16

Nel campo d'applicazione delle disposizioni transitorie della 1a revisione LPP sono esclusi eventuali diritti regolamentari e sono dovute al massimo le prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP.

**Bâloise-Fondazione collettiva
per la previdenza professionale obbligatoria
c/o Basilese Vita SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basilea**

Servizio clientela (24h) 00800 24 800 800
Fax +41 58 285 90 73
servizioclientela@baloise.ch